

## COMMISSIONE XIII

## AGRICOLTURA

62.

## SEDUTA POMERIDIANA DI MARTEDÌ 28 GENNAIO 1992

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GIAN CARLO BINELLI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Sull'ordine dei lavori:</b>			
Binelli Gian Carlo, <i>Presidente</i> .....	3	<i>testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato con l'unificazione delle proposte di legge senatori Boato ed altri; Serri e Cascia; Berlinguer ed altri; Scevarolli ed altri (61-626-745-1832-3185-3669-3721-3874-4143-4271-4402-4467-4577-B)</i> .....	3
Barzanti Nedo (gruppo DP-comunisti) .....	3	Binelli Gian Carlo, <i>Presidente</i> .....	4, 5, 7 12, 13, 14, 17
Bruni Francesco (gruppo DC) .....	3	Barzanti Nedo (gruppo DP-comunisti) .....	5, 13, 14
Rosini Giacomo (gruppo DC) .....	3	Campagnoli Mario (gruppo DC), <i>Relatore</i> ....	17
Felissari Lino Osvaldo (gruppo comunista-PDS) .....	3	Procacci Annamaria (gruppo verde) .....	5, 10 12, 13
Tamino Gianni (gruppo verde) .....	3	Ricciuti Romeo, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> .....	17
<b>Proposta di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):		Rosini Giacomo (gruppo DC) .....	13
Fiandrotti ed altri; Fiandrotti ed altri; Lodigiani; Grosso e Procacci; Martinazzoli ed altri; Martelli ed altri; Minucci ed altri; Diglio ed altri; Aniasi ed altri; Scotti Vincenzo ed altri; Bassanini e Testa Enrico; Berselli ed altri; di iniziativa popolare: Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio ( <i>Approvata in un</i>		Tamino Gianni (gruppo verde) .....	4, 5, 13
		Tessari Alessandro (gruppo federalista europeo) .....	13

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 21,30.**

CARMINE NARDONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato)

**Sull'ordine dei lavori.**

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Felissari.

LINO OSVALDO FELISSARI. Vorrei sapere se siano stati espressi dalle Commissioni competenti i pareri relativi ai progetti di legge n. 6298 e n. 6286, iscritti all'ordine del giorno della seduta.

PRESIDENTE. I prescritti pareri sono stati espressi, per cui durante la riunione dell'ufficio di presidenza di questa sera verranno definite le modalità di proseguimento dei lavori.

NEDO BARZANTI. Avevamo precedentemente deciso che, non appena fossero giunti i pareri, saremmo passati all'esame dei progetti di legge n. 6298 e n. 6286.

GIACOMO ROSINI. Chiedo che l'esame dei citati provvedimenti venga valutato durante l'ufficio di presidenza di questa sera.

PRESIDENTE. Propongo di passare immediatamente al seguito della discussione della proposta di legge n. 61-B relativa alla caccia.

GIANNI TAMINO. Sono contrario alla modifica dell'ordine del giorno. Avevamo, infatti, deciso di passare alla discussione

della proposta di legge n. 61-B, perché eravamo in attesa dell'espressione dei pareri sui provvedimenti n. 6298 e n. 6286; pertanto, nel momento in cui essi vengono trasmessi, i provvedimenti, secondo la normale prassi, devono venire esaminati dalla Commissione.

Nel caso in cui qualcuno ritenesse opportuno passare immediatamente al seguito della discussione sulla proposta di legge relativa alla caccia, questo significherebbe, trovandoci per così dire *in limine mortis* di questa legislatura, che ritiene più importante un provvedimento rispetto ad altri, che coscientemente decide di « buttare a mare »; è giusto assumersi la responsabilità di questa scelta dinanzi all'elettorato, che dunque deve sapere, deve essere informato.

FRANCESCO BRUNI. Sono favorevole alla proposta del presidente, dato che la discussione sulla proposta di legge n. 61-B era stata sospesa per completare l'iter del disegno di legge n. 6315 e discutere la risoluzione Lobianco ed altri. Logica vorrebbe che quanto meno si concludesse la discussione generale del provvedimento sulla caccia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di passare immediatamente al seguito della discussione della proposta di legge n. 61-B.

(È approvata).

**Seguito della discussione della proposta di legge Fiandrotti ed altri; Fiandrotti ed altri; Lodigiani; Grosso e Procacci; Martinazzoli ed altri; Martelli ed altri; Minucci ed altri; Diglio ed altri; Aniasi ed altri; Scotti Vincenzo ed al-**

X LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA POM. DEL 28 GENNAIO 1992

**tri; Bassanini e Testa Enrico; Berselli ed altri; di iniziativa popolare: Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (Approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato con l'unificazione delle proposte di legge senatori Boato ed altri; Serri e Cascia, Berlinguer ed altri; Scevarolli ed altri) (61-626-745-1832-3185-3669-3721-3874-4143-4271-4402-4467-4577-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Lodigiani; Grosso e Procacci; Martinazzoli ed altri; Martelli ed altri; Minucci ed altri; Diglio ed altri; Aniasi ed altri; Scotti Vincenzo ed altri; Bassanini e Testa Enrico; Berselli ed altri; di iniziativa popolare: « Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio » già approvata, in un testo unificato, dalla Camera nella seduta del 23 maggio 1991 e modificata dal Senato con l'unificazione delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Boato ed altri; Serri e Cascia; Berlinguer ed altri; Scevarolli ed altri, nella seduta antimeridiana del 21 gennaio 1992.

Proseguiamo nella discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato. Ricordo che nella seduta di questa mattina è intervenuto un deputato per gruppo nella discussione sulle linee generali; darò ora la parola a quanti intendano intervenire in dissenso rispetto al proprio gruppo, concedendo ad essi, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del regolamento, due minuti di tempo.

GIANNI TAMINO. Vorrei sapere se il potere di cui all'articolo 83, comma 1, del regolamento venga attribuito al presidente della Commissione o al Presidente della Camera.

PRESIDENTE. È certo che durante le sedute in sede legislativa della Commis-

sione tale potere viene attribuito al presidente della stessa.

GIANNI TAMINO. Vorrei sapere quali precedenti esistano in tal senso; ricordo infatti che in altre occasioni del problema veniva investito il Presidente della Camera.

PRESIDENTE. Come ho già detto, nel corso delle sedute in sede legislativa spetta al presidente della Commissione il potere di dare applicazione alle norme regolamentari ed in particolare a quelle attinenti all'organizzazione dei lavori.

GIANNI TAMINO. Era mia intenzione svolgere un pacato discorso di dissenso dalla collega Procacci perché ritengo vi siano tutte le possibilità di applicare utilmente il provvedimento al nostro esame, ma in due minuti mi sarà difficile spiegare i motivi del mio disaccordo. Credo, tra l'altro, che il modo di operare indicato dal presidente sia in contrasto con la prassi abituale dell'Assemblea, secondo la quale nel corso della discussione sulle linee generali gli interventi in dissenso dal proprio gruppo non sono mai contingentati assegnando tempi così brevi. Aggiungo che l'articolo 83, comma 1, del regolamento attribuisce al Presidente della Camera e non ai presidenti di Commissione il compito di stabilire modalità e limiti di tempo per chi interviene nella discussione sulle linee generali in dissenso dal proprio gruppo.

Dato per scontato che il presidente di questa Commissione può interpretare come ritiene l'articolo 83 (naturalmente mi appellerò al Presidente della Camera in ordine a tale interpretazione), rimane il fatto che il provvedimento in discussione consente di migliorare la situazione della caccia a condizione che ad esso vengano introdotte modifiche significative che questa Commissione è in grado di apportare se solo da parte dei gruppi di maggioranza venissero segnali in questa direzione. Vi è infatti modo di apportare

al testo in esame modifiche limitate e concordate che oggi, o al massimo domani, possono essere inviate al Senato, dunque in tempo utile per approvare definitivamente il provvedimento entro la giornata di giovedì o di venerdì. La possibilità tecnica di seguire questa procedura esiste perché la competente Commissione del Senato aveva manifestato al gruppo verde, nel corso di un incontro, la propria disponibilità in tal senso.

**PRESIDENTE.** Onorevole Tamino, la prego di concludere.

**GIANNI TAMINO.** Penso che segnali nella direzione che ho indicato possano essere manifestati. È chiaro, però, che se la presidenza adotta certi comportamenti, ciò equivale a dimostrare che questi segnali non vi sono, né verranno da parte della maggioranza. Se questo è l'orientamento che prevale e non si segue la strada che consentirebbe una soluzione, ognuno di noi userà i metodi che ritiene più opportuni. Ripeto, però, che da parte del gruppo verde vi è la disponibilità a ricercare una soluzione differente e che la responsabilità di una scelta diversa ricadrà sulla gestione di questa Commissione e sulle forze che di essa fanno parte.

**NEDO BARZANTI.** Se vogliamo operare per cercare di approvare il provvedimento al nostro esame, credo sarebbe opportuno e nell'interesse di tutti non introdurre forzature regolamentari, come invece mi sembra si stia facendo da parte della presidenza di questa Commissione. Se si insistesse su questa via, ci rivolgeremo immediatamente al Presidente della Camera per mettere in evidenza quanto sta accadendo in questa sede perché vogliamo essere tutelati fino in fondo dal regolamento della Camera, che disciplina i lavori dell'Assemblea e delle Commissioni in sede legislativa.

Vi è un'altra questione che intendo porre. Poiché credo che, previa introduzione di alcune modifiche, potremmo prestare un contributo fattivo all'approvazione del provvedimento in esame, pro-

pongo che si interrompa la discussione e si riunisca un gruppo informale di lavoro per valutare appunto la possibilità di introdurre al testo alcuni cambiamenti.

**PRESIDENTE.** Compete ai gruppi valutare questa ipotesi, in ordine alla quale non spetta al presidente decidere.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

L'onorevole Procacci ha presentato il seguente ordine del giorno di non passaggio all'esame degli articoli:

« La XIII Commissione, ai sensi dell'articolo 84, comma 1, del regolamento, delibera di non passare all'esame degli articoli della proposta di legge n. 61-B ».

Onorevole Procacci, le ricordo che ha dieci minuti di tempo per illustrarlo.

**ANNAMARIA PROCACCI.** L'ordine del giorno di non passaggio all'esame degli articoli che ho presentato non è un *escamotage* per perdere tempo. Credo che, nonostante la forzata brevità del suo intervento, il collega Tamino intendesse tentare nuovamente di aprire con questa Commissione un discorso molto serio. La mia richiesta di non passaggio all'esame degli articoli è dunque finalizzata a consentire un confronto serio su eventuali modifiche da apportare al testo al nostro esame.

Non è la prima volta che avanzo questa proposta e, per me, non è facile farlo, data anche la durezza del confronto che si è aperto in questa sede ed alla quale non sono evidentemente insensibile dal momento che tre anni non sono passati invano per nessuno. Non sono contenta di essere stata costretta questa sera ad alzare una barricata in ordine ad un provvedimento sul quale ho speso molta parte del mio impegno personale, della mia competenza e della mia voglia di lavorare.

Oggi ho cercato di spiegare le ragioni dell'atteggiamento assunto dal gruppo

verde: il Senato ha introdotto modifiche che incidono su aspetti del provvedimento al nostro esame che sono di primaria importanza; se così non fosse il nostro comportamento sarebbe stato molto diverso.

Personalmente ritengo che sia ancora possibile, onorevoli colleghi, avviare tra di noi un confronto non dico su tutti i punti su cui l'altro ramo del Parlamento ha voluto « calcare la mano », ma almeno su una parte di questi. Penso, per esempio, alla questione dei parchi. Oggi il sottosegretario Angelini ci ha fornito la sua interpretazione sulla modifica apportata dal Senato alla prima parte dell'articolo 21, con cui si consente alle regioni di procedere alla ripermimetrazione dei parchi regionali, dando, a mio parere, un forte segnale politico.

Non posso condividere le valutazioni illustrate dal sottosegretario Angelini — mi dispiace che egli non sia presente in questo momento — e credo che l'approvazione di tale articolo, così stravolto, darà modo alle regioni, in un arco di tempo che queste ultime sapranno indubbiamente utilizzare, di procedere ad una revisione complessiva del territorio che oggi è sottoposto al vincolo di parco sulla base delle esigenze venatorie.

Parliamoci con molta franchezza: in questa sede sappiamo tutti quanto sia forte, a livello locale, la pressione dei cacciatori, che credo vada spesso al di là degli stessi desideri di una parte del mondo venatorio. Personalmente non posso accettare che si tacci di estremismo la realtà animalista e non anche quella venatoria.

Un'esperienza di questo tipo l'ho vissuta qualche anno fa in ordine al parco del Conero. Poiché vi era un braccio di ferro per introdurre la caccia nel progetto del parco, si tentò di aggirare la questione attraverso la riduzione del perimetro originale del parco stesso il quale, alla fine, avrebbe dovuto in pratica comprendere la sola cima della montagna, vale a dire essere praticamente inesistente; ciò perché si rivendicava il diritto a sparare. Quindi, ritengo che il Parlamento abbia compiuto un grande passo

in avanti (di cui io per prima mi compiaccio) con l'approvazione della legge sui parchi nazionali, di cui non soltanto il povero Benedetto Croce, sempre ricordato, già rivendicava la necessità molti decenni fa, ma di cui si discute in questa sede sin dai primi anni sessanta. Ebbene, la legge sui parchi è stata finalmente approvata e le forze politiche, pur con notevoli diversità di linguaggio e di progetti, hanno voluto fornire un segnale positivo con riferimento alla tutela del territorio. Ora, invece, con l'articolo 21 del progetto di legge in esame si torna indietro: per questo, chiedo di confrontarmi nuovamente con i colleghi sul punto.

In secondo luogo, desidero ricordare un altro problema più importante di quanto si possa pensare; nell'articolo 10 è previsto il divieto di caccia nei centri privati di riproduzione della fauna, ma il Senato ha aggiunto tra le eccezioni (che nel testo approvato dalla nostra Commissione comprendevano soltanto il titolare dell'azienda e i suoi dipendenti per fini propri dell'impresa agricola) una clausola apparentemente innocente, che invece rappresenta una devastazione. Essa riguarda « persone nominativamente indicate »: ciò significa che le stesse zone divengono porti franchi per la caccia, dove chiunque può entrare e cacciare se nominativamente indicato in tutti i giorni dell'anno, visto che in questo ambito non valgono le regole previste per tutte le altre zone di caccia. Inoltre, tutte le specie animali saranno in pericolo, poiché nessuno può assicurare che verranno cacciati soltanto gli esemplari allevati, e non, per esempio, la fauna migratrice, visto che non sono previsti controlli. Personalmente, com'è noto, non ho simpatia per l'uso delle armi e per la caccia, ma ritengo che in tal modo si crei un'ulteriore, surrettizia e disonesta discriminazione tra i cacciatori; pertanto, a mio avviso, anche coloro che in quest'aula non hanno la mia stessa visione del mondo possono condividere la necessità di modificare le norme in esame.

In terzo luogo, con riferimento agli articoli 30 e 31, va sottolineato come il

Senato abbia ridotto sanzioni che già consideravo molto blande ed abbia sostanzialmente introdotto un regime di totale depenalizzazione alle lettere *g*) ed *h*) dell'articolo 30, le cui norme andrebbero nuovamente valutate dalla nostra Commissione considerandone l'attuale evanescenza. All'articolo 31, poi, è stata eliminata la norma generale che permetteva di sanzionare dolcemente, da 150 a 900 mila lire, le violazioni e le inadempienze degli obblighi previsti dalla legge, cioè le forme di bracconaggio capillare e diffuso, la vendita delle trappole, la loro detenzione, la vendita a privati di reti per l'uccellazione. Si tratta dei divieti previsti dall'articolo 21, che divengono sostanzialmente non sanzionabili: ciò significa che questa legge, sulla quale non ripeto il mio giudizio personale e quello del mio gruppo, diventa in alcune sue parti una semplice enunciazione di principi. Ritengo che ciò non corrisponda alla nostra volontà, dato che ci siamo scontrati, anche duramente, in ordine alle sanzioni; ne è conseguito un testo che non soddisfa affatto il gruppo verde, ma le modifiche del Senato relative alle sanzioni rappresentano una sorta di ceffone, anche con riferimento a quel minimo di giustizia cui ritengo nessuno si voglia sottrarre.

In quarto luogo, un altro aspetto su cui occorre soffermare la nostra attenzione è quello relativo al reinserimento tra le specie cacciabili del fringuello e della peppola, che sono stati oggetti di un baratto da definire non so se grottesco e ridicolo, ma comunque di notevole gravità. È stata svolta una campagna di stampa, anche dai giornali per ragazzi, per esempio da *Topolino*, per non fare inserire la marmotta nell'elenco delle specie cacciabili, considerando peraltro che già non era cacciabile in base alla legge n. 968; tutti sappiamo, però, che la marmotta è stata inserita nell'elenco delle specie cacciabili per fare un piacere alle province di Trento e Bolzano. Una misura così impopolare, che fa fare una brutta figura a tutti, è stata poi cancellata e barattata nella sede del Senato con l'inserimento nell'elenco delle specie cacciabili

del fringuello e della peppola, anche se ciò è avvenuto in violazione della direttiva europea e dopo dieci anni di divieto di caccia a queste specie (in base al cosiddetto decreto Spadolini del 4 giugno 1982). Si è così contraddetto un principio che si era affermato nella gestione — sia detto tra virgolette — della fauna del nostro paese.

Si tratta di un terribile regresso, che non so come potrete spiegare alla gente, visto che in Italia, cari colleghi, non ci sono soltanto 1.450.000 doppiette, molte delle quali si vergognano della reintroduzione della caccia a peppole e fringuelli, ma ci sono tante altre persone in grado di esprimere un giudizio.

Questi sono gli aspetti più importanti da riconsiderare; mi rivolgo ai colleghi con totale serietà, invitandoli a valutare le mie proposte, poichè abbiamo ancora tempo, se esiste la volontà politica, per modificare il testo in esame. Chiedo pertanto che non si passi all'esame degli articoli e che avvenga una riunione informale per un ultimo confronto fra i gruppi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno di non passaggio all'esame degli articoli presentato dall'onorevole Procacci.

(È respinto).

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

La Camera aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

#### ART. 1.

(Fauna selvatica).

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.

2. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.

3. Le regioni provvedono alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie.

4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.

5. Le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 e 85/411/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti dalla presente legge, la quale costituisce inoltre attuazione della convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503.

6. Le regioni e le province autonome in attuazione delle citate direttive 79/409/CEE e 85/411/CEE provvedono a istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui all'articolo 7, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, zone di protezione, con il mantenimento e la sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli *habitat* interni a tali zone e ad esse limitrofi; provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi. Tali attività concernono particolarmente e prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla citata direttiva 85/411/CEE. In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome per un anno dopo la segnalazione delle rotte migratorie da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro dell'ambiente.

7. Le regioni e le province autonome trasmettono annualmente ai due Ministri una relazione sulle misure adottate ai sensi del comma 6 e sui loro effetti rilevabili.

8. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e

delle foreste e con il Ministro dell'ambiente, verifica, con la collaborazione delle regioni e delle province autonome e sentiti il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8 e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, lo stato di conformità della presente legge e delle leggi regionali e provinciali in materia agli atti emanati dalle istituzioni delle Comunità europee volti alla conservazione della fauna selvatica.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

(*Fauna selvatica*).

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.

2. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.

3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti. Le province attuano la disciplina regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono integralmente recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti dalla presente legge la quale costituisce inoltre attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812, e della Conven-

zione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503.

5. Le regioni e le province autonome in attuazione delle citate direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE provvedono ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui all'articolo 7 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli *habitat* interni a tali zone e ad esse limitrofi; provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi. Tali attività concernono particolarmente e prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla citata direttiva 79/409/CEE, come sostituito dalle citate direttive 85/411/CEE e 91/244/CEE. In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome per un anno dopo la segnalazione da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro dell'ambiente.

6. Le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente una relazione sulle misure adottate ai sensi del comma 5 e sui loro effetti rilevabili.

7. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro dell'ambiente, verifica, con la collaborazione delle regioni e delle province autonome e sentiti il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8 e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, lo stato di conformità della presente legge e delle leggi regionali e provinciali in materia agli atti emanati dalle istituzioni delle Comunità europee volti alla conservazione della fauna selvatica.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*All'articolo 1, comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente:*

3. Le regioni, in accordo tra di loro, provvedono alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali, alle direttive comunitarie, sentito il parere delle associazioni venatorie più rappresentative.

1. 4.

Berselli, Caradonna, Macaluso.

*All'articolo 1, sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. Le regioni e le province autonome in attuazione delle citate direttive 79/409/CEE 85/411/CEE e 91/244/CEE provvedono ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui all'articolo 7 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli *habitat* interni a tali zone. Provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi. Tali attività concernono particolarmente e prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla citata direttiva 79/409/CEE, come sostituito dalle citate direttive 85/411/CEE e 91/244/CEE. In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome per un anno dopo la segnalazione da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro dell'ambiente.

1. 11.

Barzanti.

*All'articolo 1, comma 5, sostituire le parole entro quattro mesi con le seguenti entro dodici mesi.*

1. 5.

Berselli, Caradonna, Macaluso.

All'articolo 1, comma 5, sostituire le parole quattro mesi con le seguenti centotanta giorni.

1. 6.

Berselli, Caradonna, Macaluso.

All'articolo 1, comma 5, dopo le parole creazione di biotopi aggiungere le seguenti avvalendosi della collaborazione delle associazioni venatorie.

1. 7.

Berselli, Caradonna, Macaluso.

All'articolo 1, comma 5, sostituire le parole particolarmente e prioritariamente le specie con le seguenti tutte le specie e prioritariamente quelle.

1. 8.

Berselli, Caradonna, Macaluso.

All'articolo 1, comma 5, sostituire le parole un anno con le seguenti 18 mesi.

1. 9.

Berselli, Caradonna, Macaluso.

All'articolo 1, sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Le regioni e le province autonome trasmettono annualmente ai due Ministeri una relazione comune sulle misure adottate ai sensi del precedente comma, sui loro effetti rilevabili e contenenti un giudizio motivato sull'andamento della gestione delle zone di cui al comma 5.

1. 10.

Berselli, Caradonna, Macaluso.

ANNAMARIA PROCACCI. Nonostante la difficoltà di interloquire e la stanchezza esprimiamo soddisfazione per l'avvenuto abbandono del termine selvaggina, sostituito dall'espressione « fauna selvatica » che caratterizza l'articolo 1 del testo, oggetto delle modifiche introdotte dal

Senato. Credo nel valore delle parole, in quanto sono portatrici di contenuti e di atteggiamenti diversi: in questo senso quindi va interpretata la correzione. Discutendo con i cacciatori e con i dirigenti di alcune associazioni sento ancora parlare di cacciagione e selvaggina; però, nel contempo si sta sempre più affermando la tendenza all'abbandono di questa terminologia a testimonianza che il dibattito annoso e faticoso svolto ha dato buoni frutti.

Personalmente, avrei formulato diversamente l'articolo 1 perché, considerato il valore del provvedimento legislativo in oggetto, ci si deve preoccupare molto della fauna selvatica e poco, o affatto, della caccia. Ma per l'evidente squilibrio delle forze in campo, non si poteva raggiungere un risultato differente. Ad ogni modo, se ci soddisfa la prima parte dell'articolo, così non è dal punto 4 alla fine, perché si evidenzia un rapporto sbilanciato tra una risorsa non rinnovabile e quello che viene chiamato « giudizioso prelievo », cioè un massacro più o meno incontrollato.

L'articolo 1, di conseguenza, non costituisce nulla di più che una buona facciata rispetto al testo.

La prima modifica introdotta dal Senato concerne il richiamo alla legge n. 142 del 1990, da noi salutata con favore poiché affida alle province la gestione del territorio, il che non significa solo il ripopolamento, ossia quella funzione svolta finora dagli assessorati alla caccia (così conosciuti in virtù di una terminologia infelice).

Ritengo giusto quindi il *repechage* della legge n. 142, operato dall'altro ramo del Parlamento, in relazione soprattutto alla gestione del territorio e della fauna. In verità, durante l'iter legislativo ci ponemmo il problema del rapporto con questa legge, ma forse i nostri lavori erano in una fase troppo avanzata per poter approfondire la tematica.

Come ho già anticipato, non ci soddisfa il punto 4 del testo: sono stanca di parlare del rapporto tra la legislazione italiana e le norme che la Comunità eco-

nomica europea si è data in quanto, pur non essendo pessimista circa la capacità di comprensione degli interlocutori, sono convinta che vi sia un rifiuto di capire, un atteggiamento pregiudiziale di rifiuto rispetto alla direttiva comunitaria che il 4 aprile prossimo compirà 13 anni. Ancora oggi, noi verdi speriamo nel recepimento della direttiva europea sulla conservazione degli uccelli selvatici, anche se è superata sia rispetto all'orientamento affermatosi nel mondo scientifico — le cui valutazioni sono peraltro più drastiche, coraggiose e veritiere di quelle contenute nella direttiva stessa — sia nei confronti delle richieste dell'opinione pubblica europea sul fenomeno della caccia.

Consentitemi di aprire una parentesi: non ho mai pensato che bisogna rubare perché tutti lo fanno, il che, applicato al campo ambientale e faunistico, non significa che se gli altri sbagliano, dobbiamo imitarli; al contrario, bisogna modificare il proprio atteggiamento.

Tra l'altro, la situazione venatoria italiana è differente da quella degli altri paesi europei ad eccezione della Francia, in cui si vive uno scontro paragonabile a quello italiano, in quanto ai cacciatori francesi (che rappresentano una *task force* cospicua e forte, essendo 2 milioni) si contrappone un'opinione pubblica altrettanto forte e dura, mentre in Germania, dove il cacciatore ha un ruolo sociale differente, tranne che per alcuni settori del mondo animalista, non si registra un'ostilità diffusa.

Quindi, se è bene calare la direttiva europea nella realtà di un paese, non bisogna commettere l'errore di recepire disposizioni (come la famosa legge Pacini-Fiocchi, cosiddetta legge cartuccia), che rappresentano un insulto al dettato della direttiva medesima. Non occorre essere particolarmente versati per poter applicare le direttive, soprattutto quando in esse si prevede che non è legittimo praticare la caccia su popolazioni che si trovino ancora nella fase di dipendenza, ossia quando i piccoli sono ancora nel nido, il che, tradotto in italiano, significa vietare la caccia in agosto e, quantomeno, nella prima metà di settembre.

La direttiva stessa afferma che non è riconosciuto ai paesi membri che la sottoscrivono il diritto di caccia alla fauna selvatica che migra verso i luoghi di nidificazione e di riproduzione: che è invece esattamente quello che l'Italia continua a fare da 13 anni a questa parte, in violazione della direttiva stessa.

Sappiamo benissimo che, dopo la prima metà dell'inverno, tutti gli animali sopravvissuti alle fucilate, al freddo, agli stenti ed alla selezione naturale, sono potenziali riproduttori. Pertanto, quanto meno dopo il 31 gennaio — e facciamo finta che non ci interessi il periodo precedente — nessun animale deve essere sottoposto all'attività venatoria. In proposito, mi sembra estremamente eloquente l'atteggiamento delle regioni: purtroppo, non si può che dare una valutazione negativa di tale atteggiamento nei confronti dell'ambiente; e questo crea sicuramente grossi problemi anche a chi, come me, è sempre stato favorevole e in certe fasi addirittura paladino — e continuo ad essere favorevole anche se non più paladino — delle prerogative regionali e delle forme di decentramento, che rappresentano poi la via che l'Europa deve percorrere.

Alla luce di tutto ciò, non si può non dire che al punto 4 dell'articolo 1 è contenuta una presa in giro perché non è vero che le direttive del 1979, del 1985 e del 1991, « con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono integralmente recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti dalla presente legge ». Questo significa, perciò, che abbiamo scritto il falso, soprattutto dopo l'intervento del Senato. Quando abbiamo scritto questo testo eravamo già fuori legge per otto specie: adesso sono diventate dieci, proprio a causa dell'infelice inclusione della peppola e del fringuello tra le specie cacciabili.

Un'altra menzogna è stata detta a proposito dell'uccellazione che è una forma di cattura massiva. Nella rete, caro Cristoni, finisce tutto. Io, che le reti le ho viste molto da vicino, so che con le reti non è possibile nessuna forma di sele-

zione. E non è vero che gli animali protetti, e che perciò non dovrebbero finire nella rete, vengono poi liberati. Anche questa è una presa in giro. Non solo: la convenzione di Berna e la direttiva della Comunità vietano espressamente l'uso delle reti.

È evidente, pertanto, che il punto 4. dell'articolo 1 è impugnabile. La direttiva europea viene recepita in questa legge solo in parte con il calendario venatorio, che ha termine il 31 gennaio, e con il divieto di commercio degli uccelli vivi e morti: divieto che è — per così dire — sopravvissuto alle fucilate del Senato.

Analoghe considerazioni possono essere fatte a proposito della convenzione di Berna che è impostata su un'ampia visione degli *habitat*, delle zone umide e di moltissime specie, vale a dire di quanto è « tenuto fuori dalla porta » da alcune disposizioni del provvedimento in esame. Quest'ultimo indubbiamente si pone un problema di immagine dinanzi all'Europa, però, siccome la bilancia pende sempre troppo dalla parte di chi spara, contiene numerose menzogne.

Ritengo che proprio questo aspetto del rapporto con la Comunità rappresenti uno dei punti più fragili dell'intero testo. Tra l'altro, crediamo che, a partire dal 1993, dovremo essere più attenti al modo in cui ci poniamo di fronte al consesso europeo. Ricorderò soltanto per inciso le campagne che sono state fatte fino a pochi mesi fa in Germania — e da noi soprattutto in Lombardia, e questo non è assolutamente casuale — contro la strage nel nostro paese dei piccoli uccelli.

Se la nostra è davvero una dimensione europea — e credo che nessuno di noi sia tanto provinciale da rinunciare ad una dimensione europea solo perché tanta gente continui a sparare — dobbiamo porci in una prospettiva diversa. Non è possibile, infatti, che i piccoli uccelli insettivori — e sul rapporto tra questi e l'agricoltura mi sono già soffermata prima e perciò vi risparmio dal ripeterlo — vengano massacrati nei cieli italiani quando invece sono protetti durante il loro transito sul continente europeo.

Avrei voluto che noi si lavorasse in una maniera completamente diversa, ad esempio guardando documentari: forse la rappresentazione visiva della vita degli animali, di una peppola che percorre migliaia di chilometri per arrivare in Italia dove, grazie ai legislatori, viene ammazzata potrebbe far capire l'entità del paradosso. La peppola è un uccello piccolissimo ...

PRESIDENTE. Onorevole Procacci, le ricordo che il tempo residuo a sua disposizione è di un minuto.

ANNAMARIA PROCACCI. Un minuto per dire che non ho più parole per manifestare la mia indignazione — che qualche volta ho problemi con me stessa a contenere — di fronte alla scelta di inserire nell'elenco delle specie cacciabili la peppola e il fringuello solo per raccogliere quattro voti e di fronte alla visione — e questo lo dico nonostante la profonda amicizia che ho con alcuni di voi — dei grandi partiti ostaggio degli armieri. È una cosa per la quale provo una nausea irrefrenabile.

In Senato abbiamo visto l'armiere Fiocchi — cioè la *lobby* in « cartucce e ossa » — seduto al tavolo della Commissione ambiente, nella quale non mi risulta sia prevista la sua partecipazione, per arrivare allo stravolgimento del testo approvato dalla Camera. Ed allora vi chiedo: che abbiamo lavorato a fare? Vi rinnovo perciò l'invito a confrontarci su un terreno concreto, sempre che ve ne sia la volontà politica. Da parte nostra c'è — e non so più come dirvelo, se volete ve lo scrivo — la volontà di varare una legge sulla caccia che sia però quanto meno priva degli elementi più gravi inseriti dal Senato. Altrimenti, questa sarà davvero un'occasione perduta.

Credo che ci sia il tempo — questa notte o quando vi pare — per un confronto serio. Se così non sarà, approverete una legge che farà vergognare molti di voi, anche quelli che si muovono fra i cacciatori. Questi, infatti, non sono certo stupidi, sono ben informati e forse prefe-

rirebbero non stravincere di fronte all'opinione pubblica. State per vincere una battaglia, ma perderete la guerra prima del tempo.

ALESSANDRO TESSARI. Intervendo sull'ordine dei lavori, propongo di procedere ad una verifica di eventuali possibilità di intesa per assicurare un esito positivo al nostro lavoro.

GIANNI TAMINO. Prima di intervenire vorrei che mi fosse chiaro l'ordine dei lavori. Potrei infatti rinunciare al mio intervento qualora ciò risultasse opportuno, ma nel caso in cui decidessi di intervenire desidererei disporre del tempo necessario; se, come era stato detto, l'esame del provvedimento alle 22,30 verrà rinviato per passare agli altri punti all'ordine del giorno, vorrei esserne informato perchè non posso parlare solo cinque minuti e d'altra parte una norma del nostro regolamento vieta di interrompere un intervento e di continuarlo in una seduta successiva.

PRESIDENTE. Mi pareva che fosse stata raggiunta l'intesa di arrivare, questa sera, fino all'articolo 3, che per altro non è stato modificato. Da come si sono messe le cose, è possibile esaurire questa parte entro le 22,30 secondo quanto avevamo previsto, non esaurirla, oppure — questa mi sembrava essere la proposta dell'onorevole Tessari —, dopo aver esaminato i primi tre articoli, valutare in sede informale quali possibilità esistano compatibilmente con i tempi.

ANNAMARIA PROCACCI. Credo di non aver frainteso il senso delle affermazioni rese dal collega Tessari. Comunque l'atteggiamento del gruppo verde era il seguente: poiché teniamo in grande considerazione l'ipotesi di sviluppare un dialogo in sede ristretta, avevamo stabilito che il collega Tamino non avrebbe sviluppato il suo intervento. Oggi il presidente Campagnoli, anche dietro mia istanza, ha ripetutamente assicurato che alle 22,30 i lavori si sarebbero conclusi.

GIACOMO ROSINI. Questa posizione preclude ogni incontro.

Parlando con i colleghi Tessari e Tamino, ho illustrato le motivazioni politiche per cui si potrà andare ad un incontro se questa sera si giungerà ad approvare l'articolo 1; gli altri due, infatti, non pongono problemi, dato che al secondo non sono stati presentati emendamenti e il terzo non è stato modificato.

Mi sembra di essermi « sintonizzato » con il pensiero espresso dall'onorevole Procacci nei suoi interventi.

ANNAMARIA PROCACCI. Mi spiace di aver provocato questa reazione dell'onorevole Rosini, ma veramente avevo inteso la questione nei termini che ho esposto; forse la stanchezza non è buona consigliera.

NEDO BARZANTI. Mi pareva che la proposta dell'onorevole Tessari fosse di segno diverso, se non ho male inteso; egli proponeva, data l'estrema complessità del lavoro che dobbiamo intraprendere a cominciare dall'articolo 1, di cercare subito un'intesa su alcune questioni che ci interessano particolarmente. Per quanto mi riguarda, esse sono totalmente diverse da quelle evidenziate dall'onorevole Procacci.

Sento ora per la prima volta che si era stabilito di arrivare fino all'esame dell'articolo 3; se qualcuno parla con qualcun'altro, senza intervenire pubblicamente, diventa difficile intendersi. Credo che — faccio mia questa proposta — se vi è la volontà di confrontarci su alcuni punti più spinosi, ciò deve essere fatto subito e non dopo aver votato gli articoli.

Ricordo anch'io l'impegno tassativo del presidente, da noi tutti richiesto, secondo cui alle 22,30 il dibattito comunque si sarebbe concluso. In caso contrario, intendo utilizzare tutte le possibilità che il regolamento offre.

ALESSANDRO TESSARI. Desidero ricordare ai colleghi più giovani che vi sono stati anni in cui, certamente vigendo un altro regolamento, ho impedito l'approvazione della legge sul nucleare per

due anni; non ci spaventa il confronto che ognuno fa a viso aperto. Per quanto mi riguarda, dopo tanti anni di battaglie anche ostruzionistiche, dico che se posso ne faccio a meno, non perchè non sia più in grado di parlare venti minuti su ogni articolo e di aiutare i colleghi verdi nella loro battaglia, ma perchè penso che vi siano altre strade da percorrere ed altri modi per vincere determinate battaglie.

Se avessimo un sistema di informazione diverso, democratico e non mafioso come l'attuale e potessimo utilizzare il canale della televisione, la collega Procacci potrebbe in venti minuti esporre le ragioni per cui è contraria all'approvazione di questa legge e lasciare poi che la maggioranza giunga all'approvazione del provvedimento. Questo vuole la democrazia dal mio punto di vista: dare il massimo delle *chances* perchè possa illustrare al paese la mia posizione. Allora la pubblica opinione sarebbe informata, per cui si potrebbe dire: vinca il migliore!

Perché debbo ricorrere a questo uso indiretto delle norme regolamentari, « rompere le scatole » ai colleghi, soprattutto a quelli che non intervengono? Ricordo l'uso dei romanzi che si faceva presso la Commissione industria e in altre nelle notti ostruzionistiche; perchè ripetere queste sceneggiate?

Dichiaro la mia disponibilità a sedermi attorno a un tavolo con quanti sono disponibili. Per quanto mi è dato sapere, ritengo che vi sia la possibilità di andare ad una soluzione positiva, senza che nessuno si senta sconfitto.

Eventualmente chiediamo alla presidenza della Commissione che si faccia carico presso quella della Camera affinché venga dato il massimo risalto sui *mass media*, anche tramite il circuito chiuso, ai lavori e alle posizioni dei singoli gruppi. Questo dovrebbe tranquillizzare quanti ritengono che dal confronto possano uscire sconfitti e vincitori; vi sarebbe una mediazione, la politica consiste appunto nel mediare nei limiti del possibile posizioni che sono oggettivamente distanti e che probabilmente tali resteranno anche in un momento successivo.

PRESIDENTE. Propongo di procedere nella seduta odierna alla votazione dei primi due articoli, limitatamente alle modifiche apportate dal Senato.

La presidenza si attiverà per promuovere le intese auspiccate. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

NEDO BARZANTI. L'articolo 1 del provvedimento al nostro esame può essere definito il migliore della normativa in discussione. Le modifiche apportate dal Senato riguardano un aspetto che ci aveva indotto nel corso del dibattito svoltosi in questa Commissione e poi in Assemblea nel mese di maggio, ad esprimere un voto contrario non solo al testo nel suo insieme ma anche all'articolo 1 perché, in contrasto con quanto previsto dall'articolo 117 della Costituzione, tale articolo non dava attuazione alle prerogative di autonomia che competono nel nostro ordinamento alle regioni ed agli enti locali.

La modifica introdotta dall'altro ramo del Parlamento interviene opportunamente perché, in caso contrario, come avevamo puntualmente denunciato nel precedente dibattito, il provvedimento avrebbe potuto presentare caratteristiche di incostituzionalità. Ciò proprio in quanto il testo originario incentrava sul Ministero dell'agricoltura — e in parte su quello dell'ambiente — competenze che avrebbero dovuto essere oggetto di delega.

Un altro aspetto che intendo sottolineare è che con questo articolo si recepiscono finalmente i contenuti delle direttive della Comunità economica europea e dei relativi allegati, emanati ormai da più di un decennio, con tutti gli obblighi internazionali che derivano al nostro paese dalle diverse convenzioni concluse. Ciò avviene con un incredibile ritardo di cui il Governo è diretto responsabile, perché il recepimento delle direttive comunitarie sarebbe potuto avvenire anche in modo diverso dalla rielaborazione dell'intera disciplina-quadro dell'attività venatoria, ossia attraverso una normativa più

snella di quella che ha finito per essere oggetto del dibattito parlamentare.

Questa strada, invece, non è stata seguita neanche nella scorsa legislatura, alla fine della quale non si poté procedere al recepimento delle direttive comunitarie per effetto di ostruzionismi incrociati ed anche a causa della poca volontà da parte del Governo e dei partiti di maggioranza di attuare gli obblighi comunitari attraverso una procedura formalmente agile, nella convinzione che tale risultato potesse essere conseguito, come dicevo, solo mediante una rielaborazione complessiva delle norme-quadro.

Questo orientamento, che si è trascinato per anni, trova ora il suo punto di arrivo nell'articolo 1 del provvedimento in discussione, al quale debbono uniformarsi tutte le altre disposizioni del testo legislativo. Questa è la ragione per la quale ho ritenuto che l'ipotesi di dar luogo ad un incontro, nel corso del quale valutare le possibilità di modificare il testo normativo, dovesse essere analizzata prima di votare l'articolo 1, con il quale si recepiscono gli obblighi internazionali che il nostro paese è tenuto a rispettare, disposizione alla quale deve uniformarsi l'intero testo, compreso l'articolo 18 che indica le specie cacciabili e che si pone, invece, in netto contrasto con l'articolo 1 che ci accingiamo ad approvare. Ciò in quanto nell'articolo 18 si reintroducono specie considerate — alcune anche a torto — protette.

In virtù della mia esperienza venatoria, ritengo che il ripristino della caccia al fringuello nel periodo di passo — per la verità, limitato a poche giornate nel mese di ottobre — potrebbe essere anche accolto positivamente, ma non si può ingannare il mondo venatorio in questo modo, con una norma puramente elettorale e propagandistica. Sappiamo tutti, infatti, che la difformità dell'articolo 18 dall'articolo 1 del provvedimento rende quest'ultimo immediatamente impugnabile. D'altra parte, il testo al nostro esame dà facoltà al Presidente del Consiglio dei ministri di modificare l'elenco delle specie cacciabili, facoltà che sarà evidentemente esercitata. Ci troviamo

quindi di fronte ad un inganno elettorale di basso profilo che sarà senz'altro interpretato come tale dal mondo venatorio, perché l'operazione che viene attuata è evidentemente strumentale.

Il gruppo DP-comunisti si è sempre atteggiato con estremo rigore di fronte al provvedimento in discussione e credo che, qualora l'articolo 1 venisse approvato, ogni altra disposizione del testo dovrebbe uniformarsi allo spirito ed alla lettera delle direttive comunitarie. In caso contrario, si entrerebbe in un meccanismo contraddittorio e strumentale che non condividiamo perché il mondo venatorio italiano non merita, per la sua serietà ed il suo impegno in difesa di una caccia praticata seriamente e della tutela degli equilibri ambientali, di essere preso in giro.

L'articolo 1 prevede, peraltro, che le regioni e le province autonome provvedano ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica entro un periodo di quattro mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in discussione, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli *habitat* interni a tali zone e ad esse limitrofi.

Il previsto termine di quattro mesi mi sembra estremamente ridotto e tale da rendere impossibile procedere ad uno studio serio sul territorio in ordine alle principali rotte di migrazione. Pertanto, nell'emendamento di cui sono firmatario — interamente sostitutivo del comma 5 dell'articolo 1 — propongo di portare tale periodo almeno ad un anno, proprio per consentire a tutti gli enti interessati dalla norma in questione di operare con cognizione di causa sul piano scientifico e non in modo improvvisato.

Aggiungo che affidare alle regioni il compito di provvedere alla sistemazione delle zone di transito della selvaggina migratoria e di quelle limitrofe rende l'azione delle regioni indeterminata e sottrae nuove porzioni del territorio alla programmazione. Mi chiedo quale significato abbia fare riferimento alle zone

esterne a quelle inserite nelle rotte di transito della selvaggina migratoria e quale sistemazione di natura ecologica ed ambientale si debba realizzare, dal momento che si è stabilito di tutelare gli uccelli migratori nelle rotte migratorie così come definite dagli enti preposti a tale scopo. Ritengo quindi che la formulazione richiamata susciti soltanto confusione perché, tra l'altro, non si indica la distanza da quelle che saranno considerate rotte di migrazione rispetto agli *habitat* ad esse esterne e, sotto questo profilo, non si dà certezza al complesso lavoro che le regioni e l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, nonché i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dell'ambiente dovranno compiere. Ritengo quindi che la norma vada opportunamente corretta per assicurare una maggiore certezza nella programmazione della gestione del territorio. Nel complesso, però, l'articolo consente finalmente al nostro paese di delineare un'attività venatoria conforme agli indirizzi definiti in ambito comunitario.

All'onorevole Procacci voglio ricordare la realtà degli altri paesi europei, poiché non è esatto affermare che l'Italia è l'ultimo fra di essi a farsi carico della tutela delle specie venatorie: tale affermazione è completamente falsa, dato che diversi paesi europei devono fare ancora molta strada per la tutela delle specie degli uccelli migratori, non soltanto nel momento del transito, ma soprattutto nel delicatissimo momento in cui nidificano. Ritengo scandaloso, per esempio, che il calendario venatorio francese consenta la caccia alle anatre anche durante la notte, mentre con la legge in esame si prevede per l'Italia la chiusura al 31 gennaio della caccia alle specie acquatiche (che in altri paesi vengono cacciate nel corso di tutto l'anno). Non intendo sostenere, onorevole Procacci, che nel nostro paese si debba adottare un indirizzo permissivo come nei paesi cui accennavo, ma occorre che le direttive adottate in sede comunitaria siano applicate in tutti i paesi membri, e non in uno soltanto. L'Italia è per altro

soltanto un territorio di transito delle specie migratorie nei mesi di settembre e di febbraio, e non di nidificazione.

Vi è necessità di uniformare le norme che regolano l'attività venatoria relativa alle specie migratorie non soltanto nei paesi della Comunità economica europea, ma anche in tutti i paesi del bacino del Mediterraneo; altrimenti, onorevole Procacci, una restrizione del periodo di caccia con la chiusura al 31 gennaio diviene pura declamazione ambientalista, dato che quando le specie giungono nei luoghi di nidificazione vengono cacciate per tutto il periodo dell'anno. Ciò avviene, ad esempio, per i colombi in Inghilterra, Germania, Francia, Olanda ed in altri paesi europei, nonché per alcune specie acquatiche, che vengono cacciate anche di notte. Su questo tipo di permissivismo sarebbe piuttosto necessario concentrare un'azione di protesta sul piano internazionale, che conduca al coordinamento delle normative vigenti nei diversi paesi, soprattutto europei, in molti dei quali non sono state recepite le direttive comunitarie.

D'altro canto, la stessa legge n. 968, tuttora in vigore, non è stata attuata dalle regioni; si tratta di un arbitrio, poiché finché tale legge è in vigore le regioni hanno l'obbligo di applicarla, a parte specifiche condizioni, previste dalla stessa legge, come stati di calamità naturale, situazioni di particolare gravità, problemi di ordine sanitario. La legge n. 968 prevede l'apertura della caccia il 18 agosto e la chiusura il 10 marzo ed il mondo venatorio è disposto ad accettare una restrizione, che però non può giungere sino alla previsione di una chiusura fissata per il 31 gennaio. Desidero nuovamente sottolineare questo aspetto, sul quale invito ad un ulteriore confronto, poiché è quanto meno necessario consentire la caccia fino al termine di febbraio per alcune specie previste dalla direttiva comunitaria.

D'altro canto, a mio avviso, sarebbe stato preferibile inserire nella legge n. 968 (effettivamente non più adeguata rispetto ai tempi) il contenuto delle direttive comunitarie e degli allegati; la legge

n. 968, certamente, non è stata pienamente attuata e deve essere riformata, soprattutto con riferimento all'organizzazione e alla gestione del territorio, ma non è peggiore di quella che avete partorito attraverso un accordo del partito trasversale che ha operato costantemente da molti mesi contro la caccia. Lo ha fatto in modo esplicito l'onorevole Procacci, alla quale do atto della chiarezza e del rigore dimostrato, mentre altri lo hanno fatto in modo ipocrita, portando avanti comunque una linea che tende a criminalizzare la caccia ed i cacciatori.

MARIO CAMPAGNOLI, *Relatore*.  
Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1.

ROMEO RICCIUTI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo è contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori degli emendamenti 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10 sono assenti, s'intende che vi abbiano rinunciato.

Pongo in votazione l'emendamento Barzanti 1.11, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

#### ART. 2.

(Oggetto della tutela).

1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Sono particolar-

mente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie:

a) mammiferi: lupo (*canis lupus*), sciacallo dorato (*canis aureus*), orso (*ursus arctos*), martora (*martes martes*), puzzola (*mustela putorius*), lontra (*lutra lutra*), gatto selvatico (*felis sylvestris*), lince (*lynx lynx*), foca monaca (*monachus monachus*), tutte le specie di cetacei (*cetacea*), cervo sardo (*cervus elaphus corsicanus*), camoscio d'Abruzzo (*rupicapra pyrenaica*);

b) uccelli: marangone minore (*phalacrocorax pigmeus*), marangone dal ciuffo (*phalacrocorax aristotelis*), tutte le specie di pellicani (*pelecanidae*), tarabuso (*botaurus stellaris*), tutte le specie di cicogne (*ciconiidae*), spatola (*platalea leucorodia*), mignattaio (*plegadis falcinellus*), fenicottero (*phoenicopterus ruber*), cigno reale (*cygnus olor*), cigno selvatico (*cygnus cygnus*), volpoca (*tadorna tadorna*), fistione turco (*netta rufina*), gobbo rugginoso (*oxyura leucocephala*), tutte le specie di rapaci diurni (*accipitriformes* e *falconiformes*), pollo sultano (*porphyrio porphyrio*), otarda (*otis tarda*), gallina prataiola (*tetrax tetrax*), gru (*grus grus*), piviere tortolino (*eudromias morinellus*), avocetta (*recurvirostra avosetta*), cavaliere d'Italia (*himantopus himantopus*), occhione (*burhinus oedicephalus*), pernice di mare (*glareola pratensis*), gabbiano corso (*larus audouinii*), gabbiano corallino (*larus melanocephalus*), gabbiano roseo (*larus genei*), sterna zampenere (*gelochelidon nilotica*), sterna maggiore (*sterna caspia*), tutte le specie di rapaci notturni (*strigiformes*), ghiandaia marina (*coracias garrulus*), tutte le specie di picchi (*picidae*), gracchio corallino (*pyrrhocorax pyrrhocorax*);

c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione.

2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole.

3. Il controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, è affidato al Ministro dei trasporti.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

(Oggetto della tutela).

1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie:

a) mammiferi: lupo (*canis lupus*), sciacallo dorato (*canis aureus*), orso (*ursus arctos*), martora (*martes martes*), puzzola (*mustela putorius*), lontra (*lutra lutra*), gatto selvatico (*felis sylvestris*), lince (*lynx lynx*), foca monaca (*monachus monachus*), tutte le specie di cetacei (*cetacea*), cervo sardo (*cervus elaphus corsicanus*), camoscio d'Abruzzo (*rupicapra pyrenaica*);

b) uccelli: marangone minore (*phalacrocorax pigmeus*), marangone dal ciuffo (*phalacrocorax aristotelis*), tutte le specie di pellicani (*pelecanidae*), tarabuso (*botaurus stellaris*), tutte le specie di cicogne (*ciconiidae*), spatola (*platalea leucorodia*), mignattaio (*plegadis falcinellus*), fenicottero (*phoenicopterus ruber*), cigno reale (*cygnus olor*), cigno selvatico (*cygnus cygnus*), volpoca (*tadorna tadorna*), fistione turco (*netta rufina*), gobbo rugginoso (*oxyura leucocephala*), tutte le specie di rapaci diurni (*accipitriformes e falconiformes*), pollo sultano (*porphyrio porphyrio*), otarda (*otis tarda*), gallina prataiola (*tetrax tetrax*), gru (*grus grus*), piviere tortolino (*eudromias morinellus*), avocetta (*recurvirostra avosetta*), cavaliere d'Italia (*himantopus himantopus*), occhione (*burhinus oedicephalus*), pernice di mare (*glareola*

*pratincola*), gabbiano corso (*larus audouinii*), gabbiano corallino (*larus melanocephalus*), gabbiano roseo (*larus genei*), sterna zampenere (*gelochelidon nilotica*), sterna maggiore (*sterna caspia*), tutte le specie di rapaci notturni (*strigiformes*), ghiandaia marina (*coracias garrulus*), tutte le specie di picchi (*picidae*), gracchio corallino (*pyrrhocorax pyrrhocorax*);

c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione.

2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole.

3. Il controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, è affidato al Ministro dei trasporti.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo modificato dal Senato, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

L'articolo 3 non è stato modificato.

Propongo di proseguire la discussione del provvedimento nella seduta di domani, alle ore 8,30. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

**La seduta termina alle 22,30.**

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia il 17 marzo 1992.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO